



ROMA tel. 06.3770.8428
 MILANO tel. 02.75709258
 NAPOLI tel. 0812473309
 LECCE tel. 0832.2781

Legalmente www.legalmente.net
 a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica
31/07/2016

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

Esecuzioni immobiliari/ Le modifiche apportate dall'art. 4 del Dl n. 59/2016, convertito nella legge, n. 119/2016

Stop all'opposizione dopo l'ordinanza di vendita

La contestazione è inammissibile alla scadenza del termine ultimo, introdotto per evitare manovre dilatorie e pretestuose

L'INTERVENTO

“Tra le modifiche apportate dall'art. 4 del Dl n. 59/2016, convertito dalla legge 119/2016, una delle più importanti ha come oggetto l'introduzione del termine ultimo per la proposizione dell'opposizione ex art. 615 cpc”, spiega l'avvocato Giorgia Viola del Foro di Napoli.

“È stata, infatti, stabilita l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo il provvedimento di autorizzazione alla vendita, così da impedire - continua l'avvocato Viola - la proposizione di opposizioni dilatorie e pretestuose, che in qualche modo possano ritardare il corretto svolgimento delle operazioni di vendita. Il debitore sarà informato di tale preclusione al momento della notifica dell'atto di pignoramento, che deve contenere l'avvertimento che un'eventuale opposizio-

ne può essere proposta fino al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita a pena di inammissibilità”.
 Eventuali opposizioni potranno essere proposte anche successivamente solo se fondate su motivi sopravvenuti, ovvero l'opponente dimostri di non averla tempestivamente proposta per causa a lui non imputabile.
 “Tuttavia è bene tener presente in ogni caso che, a norma dell'art. 2929 cc, le opposizioni proposte quando la vendita

è già avvenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente. In altri termini - conclude l'avvocato Viola -, non viene meno l'acquisto dell'immobile pignorato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa (salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente) ma resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita”.

FOCUS

L'entrata in vigore

Le nuove disposizione contenute negli artt. 492 e 615 cpc si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Le Vendite Giudiziarie

Le vendite giudiziarie a Napoli sono promosse dalla V^a e V^a bis Sezione Espropri e dalla VII^a Fallimentare. Tutti possono partecipare, ad eccezione del debitore. Le notizie relative all'immobile sono reperibili nella perizia di stima di cui il professionista delegato cura la pubblicazione sui siti internet indicati nell'ordinanza di delega. Le notizie relative a ciascuna vendita sono indicate nel cd. "avviso di vendita". Nei termini stabiliti e nel luogo indicato

(queste ultime nella misura che sarà indicata dall'avvocato delegato), non superiore a giorni centoventi giorni dalla aggiudicazione ovvero entro il termine più breve indicato nell'offerta; l'indicazione della somma da versare a cauzione che non può essere inferiore ad un decimo del prezzo offerto; l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria e notarile e di essere esente dalle opposizioni di cui all'art. 615

cpc. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione ex artt. 588 e 589 cpc. Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e non siano state presentate